

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

30/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

945/21 TFA sostegno VI ciclo, tre annualità servizio per esonero preselettiva possono essere svolte nelle paritarie?

Per accedere ai percorsi di specializzazione TFA sostegno VI ciclo, gli aspiranti devono superare le prove d'accesso, consistenti in un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale. Chi ha svolto tre anni di servizio su sostegno accede direttamente alla prova scritta, senza svolgere il test preselettivo: in quali scuole deve essere stato svolto il servizio? Solo statali oppure statali e paritarie? È valido anche il servizio svolto presso i Centri di Formazione professionale?

TFA sostegno VI

Ricordiamo che il Ministero dell'Università ha dato il via al VI ciclo di TFA sostegno con la pubblicazione del DM n. 755/2021, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione su sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Disponibili 22.000 posti.

[La ripartizione dei posti per Università e ordine di scuola – DM n. 755 del 6 luglio 2021](#)
[TFA sostegno VI ciclo, tutti i bandi per l'iscrizione alla preselettiva](#)

Prove d'accesso

Come detto sopra, per accedere ai percorsi di specializzazione, gli aspiranti devono superare:

1. un test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo; sono inoltre ammessi coloro che conseguono il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi);
2. una o più prove scritte ovvero pratiche [La prova scritta è superata con un punteggio minimo di 21/30 (nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30)];
3. una prova orale (la prova orale è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Il test preselettivo si svolgerà nella medesima data in tutti gli Atenei, secondo il seguente calendario:

- **20 settembre 2021** (mattina) prove **scuola dell'infanzia**;
- **23 settembre 2021** (mattina) prove **scuola primaria**;
- **24 settembre 2021** (mattina) prove **scuola secondaria I grado**;
- **30 settembre 2021** (mattina) prove **scuola secondaria II grado**.

[Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno](#)

Chi accede direttamente alla prova scritta

Gli aspiranti che hanno svolto tre annualità anni di servizio **nello specifico posto di sostegno** accedono direttamente alla prova scritta. Analogamente accedono direttamente alla prova scritta gli aspiranti disabili con una invalidità uguale o superiore all'80% e gli aspiranti che hanno superato la prova preselettiva del V ciclo e non hanno poi potuto sostenere le ulteriori prove, perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (quali l'isolamento e/o la quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento).

Ritornando ai docenti con tre annualità di servizio, precisiamo che la disposizione è stata introdotta dal DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020, ove leggiamo:

Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.

Ai sensi di tale disposizione, dunque, **accedono direttamente alle prove scritte gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura, tuttavia non è specificato se il servizio debba essere stato prestato nelle scuole statali.**

Ricordiamo che l'articolo 11/14 della legge 124/99 chiarisce cosa debba intendersi con il comma 1 dell'articolo 489 del D.lgs. 297/94 (dedicato al riconoscimento dei servizi non di ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera):

art. 489/1: *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*

art. 14/11: *Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia (in quest'ultimo caso ha chiarito il Miur con [nota n. 7526 del 24 luglio 2014](#)).*

Dunque, nelle due citate disposizioni si parla di servizio nelle scuole statali o pareggiate. È pur vero che nelle ultime procedura concorsuali, pur rinviando alla summenzionata legge n. 124/99 per il computo delle annualità di servizio richiesto, è stato specificato che il servizio debba essere stato svolto nelle scuole statali. Sarebbe comunque quanto mai necessario un chiarimento del Ministero sulla tipologia delle tre annualità di servizio: Statali soltanto? Statali e paritarie? Nei Centri di Formazione Professionale?

[TFA sostegno VI ciclo, tre annualità servizio per esonero preselettiva possono essere svolte nelle paritarie? - Orizzonte Scuola Notizie](#)